

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 3 marzo 2026, n. 34

ENDOCAGIMA S.R.L. _ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' per modifica del layout interno di una Rsa non autosufficienti già autorizzata ed accreditata, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Otranto (Le) per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "Villa Calamuri" con una dotazione di n. 60 posti letto di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Otranto (Le) alla via Dei Campi Inglesi n°1 – ASL LE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis.*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e s.m.i.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2153/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) *al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) *unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) *specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
 - b) *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi*

a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con particolare riferimento all' art. 7.1 del RR 4 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI "Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/ aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);

b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)."

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec trasmessa in data 18/12/2024, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 629796, il Comune di Otranto, a seguito dell'istanza presentata dalla società ENDOCAGIMA S.R.L.(P.I.04002540757) con sede in Otranto alla via Dei Campi Inglesi n°1, chiedeva la **verifica della compatibilità per modifica del layout interno del progetto finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "Villa Calamuri"** (struttura autorizzata per n. 60 p.l. di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 ed accreditata per n. 20 p.l. di cui 18 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B con DD 188/2024), **con una dotazione di n. 60 p.l. di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi in Otranto (Le), alla via Dei Campi Inglesi n° 1.** Alla predetta richiesta, veniva allegata la seguente documentazione:

- Relazione descrittiva;
- Elaborati planimetrici: Tav. 01, 02, 03, 04;
- Documentazione fotografica;
- Documento di riconoscimento del Sig. Ricciardi Giovanni, in qualità di legale rappresentante della società Endocagima Srl;
- Nota del Comune di Otranto avente ad oggetto *"Trasmissione documentazione tecnica per layout interno di una struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale denominata RSA "Villa Calamuri" – Via Dei Campi Inglesi, 1 – Otranto"*;

Con nota prot. n. 0292080/2025 del 30/05/2025 la scrivente Sezione invitava *"entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica della presente"*;

- *"Il Comune di Otranto a trasmettere alla scrivente Sezione la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia del progetto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 (struttura già autorizzata ed accreditata di cui alla DD 188 del 12/04/2024) per cui si richiede la rimodulazione del layout interno della struttura;*
- *Il legale rappresentante della società Endocagima S.r.l. a trasmettere al Comune di Otranto ed alla scrivente Sezione gli elaborati planimetrici aggiornati della RSA non autosufficienti con l'individuazione dei singoli locali e ambienti riportati nella scheda di valutazione allegata che non risultano essere stati individuati nel progetto, e con l'indicazione delle relative metrature e delle relative destinazioni d'uso, in modo da verificare l'eventuale sanabilità delle carenze riscontrate;"*

In riscontro alla predetta nota, il legale rappresentante della società Endocagima S.r.l. trasmetteva alla scrivente con pec del 09/06/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 309339 del 10/06/2025, gli elaborati planimetrici aggiornati della Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019.

Con pec del 22/07/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 416663 del 22/07/2025, il Comune di Otranto trasmetteva nota prot. n. 23058 del 18/07/2025 con cui il Comune di Otranto _ Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata _ Sportello Unico per l'edilizia attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n.9/2017. Alla predetta nota, veniva allegata la seguente documentazione:

- Elaborati planimetrici aggiornati della Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con l'indicazione di tutti i locali e gli ambienti obbligatori previsti dal RR n.4/2019;

- Relazione descrittiva;
- Documento di riconoscimento del Sig. Ricciardi Giovanni, in qualità di legale rappresentante della società Endocagima S.r.l..

Dall'istruttoria eseguita, si evince che il progetto di Rsa non autosufficienti ha i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n. 60 posti di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – tipo B di cui al RR n.4/2019. Inoltre, il Comune di Otranto con nota prot. n. 23058 del 18/07/2025 attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art.7, comma 2 della L.R. n.9 del 2017.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità **per modifica del layout interno** del progetto di Rsa non autosufficienti, richiesta dal Comune di Otranto (Le) su istanza della società Endocagima S.r.l. (P.I. 04002540757) con sede in Otranto in via Dei Campi Inglesi n°1, per **l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019** (struttura già autorizzata per n. 60 p.l. di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 ed accreditata per n. 20 p.l. di cui 18 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B con DD 188/2024) **denominata "Villa Calamuri", con una dotazione di n. 60 posti letto di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 da realizzare in Otranto (Le) in via Dei Campi Inglesi n°1.**

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Endocagima S.r.l. trasmetta al Comune di Otranto (Le) e alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – la seguente documentazione:

- il titolo di proprietà/diritto reale di godimento o altro titolo legittimante con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n° 445/2000, con cui il legale rappresentante della società Endocagima S.r.l. dichiara *"che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare e a mantenere quanto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 1825/2022"*;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Endocagima S.r.l. (P.I. . 04002540757) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Endocagima S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 18/12/2024, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 629796, e dall'integrazione documentale trasmessa in data 09/06/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 309339 del 10/06/2025, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. **successivamente al rilascio, da parte del Comune di Otranto (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica del layout interno del progetto di Rsa non autosufficienti ai sensi dell'art.**

7 L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Endocagima S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta conferma di autorizzazione e dell'accreditamento, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 60 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B , si rinvia agli art. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità **per modifica del layout interno** del progetto di Rsa non autosufficienti, richiesta dal

Comune di Otranto (Le) su istanza della società Endocagima S.r.l. (P.I. 04002540757) con sede in Otranto in via Dei Campi Inglesi n°1, per **l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019** (struttura già autorizzata per n. 60 p.l. di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 ed accreditata per n. 20 p.l. di cui 18 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B con DD 188/2024) **denominata "Villa Calamuri", con una dotazione di n. 60 posti letto di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 da realizzare in Otranto (Le) in via Dei Campi Inglesi n°1.**

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Endocagima S.r.l. trasmetta al Comune di Otranto (Le) e alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – la seguente documentazione:

- il titolo di proprietà/diritto reale di godimento o altro titolo legittimante con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n° 445/2000, con cui il legale rappresentante della società Endocagima S.r.l. dichiara *"che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare e a mantenere quanto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 1825/2022"*;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Endocagima S.r.l. (P.I. . 04002540757) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Endocagima S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 18/12/2024, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 629796, e dall'integrazione documentale trasmessa in data 09/06/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 309339 del 10/06/2025, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. **successivamente al rilascio, da parte del Comune di Otranto (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica del layout interno del progetto di Rsa non autosufficienti ai sensi dell'art. 7 L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Endocagima S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta conferma di autorizzazione e dell'accreditamento, la presenza dei requisiti previsti per legge;**
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 60 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 58 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B , si rinvia agli art. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il

suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- **alla società Endocagima S.r.l., in persona del suo legale rappresentante (endocagima@pec.it);**
- **al Comune di Otranto (protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it)**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00036

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo